

Trasferimenti di sede al test di neutralità

FISCO INTERNAZIONALE

La residenza delle società può essere spostata con operazioni straordinarie

Da monitorare la presenza di stabile organizzazione e l'effetto sui soci

A cura di
Marco Abramo Lanza
Francesco Nobili

Le risposte delle Entrate a Telefisco 2019 riportano in primo piano – sia pure indirettamente – le ricadute fiscali degli strumenti giuridici “alternativi” con cui può avvenire il trasferimento all'estero della residenza di società che esercitano imprese commerciali. È il caso, in particolare, di fusioni, scissioni, e, seppure in modo più articolato, conferimenti d'azienda e di quote o azioni.

Quanto a fusioni, scissioni e trasferimenti di sede, le operazioni sono caratterizzate da neutralità fiscale e la differenza principale tra operazioni in ambito domestico e internazionale è rappresentata dal fatto che in ambito internazionale la neutralità è subordinata alla sussistenza di una stabile organizzazione che residua in Italia al termine del trasferimento di residenza. Ciò tenuto conto da un lato della definizione di stabile organizzazione particolarmente “estesa” contenuta nell'articolo 162 del Tuir e dall'altro delle eventuali definizioni difformi contenute nelle Convenzioni bilaterali stipulate sin qui dall'Italia.

Il contribuente ha il diritto di applicare la norma più favorevole tra quella convenzionale e quella domestica (ai fini che qui interessano, quella domestica).

Poiché l'Italia ha espresso riserva di disappiacimento ai fini della cosid-

detta *Multilateral convention* per molte delle modifiche poi inserite nell'articolo 162 del Tuir, è ragionevole supporre che la definizione di stabile organizzazione contenuta nelle Convenzioni sino ad oggi stipulate resterà diversa da quella contenuta nell'articolo 162 del Tuir, anche una volta che la *Multilateral convention* sarà stata ratificata dal nostro Paese.

La stabile organizzazione

La questione della stabile organizzazione che residua dopo il trasferimento di residenza si pone sotto diversi profili: il primo punto è quanta parte del soggetto trasferito sia “confluita” nella stabile organizzazione italiana, vale a dire se e in quale misura lo Stato italiano abbia perso potestà impositiva su parte dell'azienda preesistente. Questo aspetto andrà valutato considerando anche se le funzioni determinanti dell'azienda siano in effetti uscite dal territorio italiano, dunque costituiranno elementi probatori i documenti eventualmente predisposti in annualità passate ai fini del *transfer pricing* (articolo 1, comma 6 del Dlgs 471/1997).

La questione della stabile organizzazione “residua” diventa poi più articolata nei casi di società che, prima e dopo il trasferimento, hanno come principale attività la gestione di disponibilità finanziarie, di attivi liquidi o di singoli beni. Ci si potrebbe infatti domandare come, ad esito del cambio di residenza, potrebbe configurarsi una stabile organizzazione in Italia di una società che ad esempio è stata fusa da o scissa a favore di una società estera.

Questa circostanza, unita alla mobilità dei capitali e alla loro tracciabilità, dovrebbe far ritenere che, nei casi in cui la gestione di queste disponibilità sia affidata a gestori non residenti, nessuna stabile organizzazione della società trasferenda sia in effetti ravvisabile post-trasferimento, e ciò anche a prescindere dalla residenza di even-

tuali soci o amministratori senza deleghe operative sull'attività societaria. Quanto alla posizione delle riserve di utili delle società trasferende, il trasferimento della residenza non «da luogo di per sé all'imposizione dei soci della società trasferita» (articolo 166, comma 2-ter del Tuir).

I soci

La questione dei soci diventa ancora meno significativa laddove gli stessi non siano residenti in Italia: sia nel caso in cui la residenza dei soci fuori dall'Italia sia consolidata da tempo, sia – anche se in misura diversa – laddove questa risulti dall'operazione straordinaria ipotizzata.

Se i soci sono residenti in Italia, il fatto che la società italiana abbia trasferito la residenza all'estero potrebbe far scattare sia presunzioni di esteroinvestizione, sia eventuali effetti di applicazione della disciplina Cfc. Al contrario, se i soci della società trasferita sono (già) residenti all'estero, l'interesse erariale italiano si esaurisce – limitatamente alla società – al momento dell'uscita della stessa dalla giurisdizione italiana.

Per effetto di fusioni o scissioni internazionali è anche possibile che i soci preesistenti al trasferimento siano diluiti o concambiati con altre partecipazioni, fino al punto che nella società trasferita la parte di soci residenti sia ridotta o del tutto eliminata a conclusione dell'operazione.

Assumendo la genuinità economica di queste operazioni, le situazioni andranno monitorate anche considerando la natura del socio “uscente”, vale a dire se questo è una persona fisica o un soggetto Ires, anche tenendo conto del fatto che è prevista una exit tax per le società (articolo 166 del Tuir) ma nulla è previsto per le persone fisiche, e che i parametri per fissare la residenza delle società e delle persone fisiche restano diversi, talvolta anche sotto il profilo temporale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE SITUAZIONI CONCRETE

LA SCISSIONE CON «STABILE» IN ITALIA

Una società residente in Italia viene scissa a favore di una società residente in uno Stato estero. La beneficiaria residente all'estero conserva una stabile organizzazione in Italia secondo l'articolo 162 del Tuir (ad esempio, il comma 5). Per la Convenzione bilaterale con il Paese estero, il ramo scisso non configura più una “stabile”

Il contribuente applica la disposizione “domestica” e la scissione internazionale è neutrale ai fini del combinato disposto degli articoli 166 e 178, lettera b-bis) del Tuir

FUSIONE CON SOCIETÀ ESTERA

Una società fiscalmente residente in Italia viene fusa per incorporazione da una società residente in un Paese estero, senza che residui una stabile organizzazione in Italia. L'incorporante estera ha soci diversi da quella italiana e tutti non residenti in Italia. Con il cambio, i soci italiani diventano soci di minoranza della nuova società

Al netto della tassazione per realizzo al valore normale dei beni della società italiana non confluiti in una stabile organizzazione italiana, le riserve di utili della società incorporanda italiana – non tassate per effetto della fusione – diventano disponibili per i soci della società incorporante ed impongono in capo ai soci secondo il regime fiscale applicabile nello Stato di residenza della società incorporante e nei singoli Stati di residenza dei soci

INCORPORAZIONE CON AZIENDA

Una società fiscalmente residente in Italia incorpora una società non residente (che dispone di un'azienda). La società risultante dalla fusione è fiscalmente residente in Italia ed opera nel Paese estero con una stabile organizzazione (in cui sono confluiti i beni della società incorporata)

Ai fini fiscali italiani, il valore di entrata della stabile organizzazione estera è il valore di mercato (tenendo conto anche dell'avviamento). Il Paese estero non dovrebbe tassare perché tutti i beni della società incorporata sono confluiti in una stabile organizzazione

INCORPORAZIONE CON SINGOLI BENI

Una società fiscalmente residente in Italia incorpora una società non residente che detiene singoli beni (partecipazioni, immobili) che non costituiscono un'azienda. La società risultante dalla fusione è fiscalmente residente in Italia e non dispone di una stabile organizzazione nel Paese estero

Ai fini fiscali italiani, il valore di entrata dei beni è il valore di mercato. Il Paese estero dovrebbe tassare i beni della società incorporata perché non sono confluiti in una stabile organizzazione

Perdite con scomputo totale quando cessa l'attività

REDDITO D'IMPRESA

Critico il caso dell'azienda chiusa senza formale liquidazione con ammanchi

Gianluca Dan

La modifica al regime delle perdite fiscali derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e di quelle originate dalla partecipazione in Snc e in Sas, sia in regime di contabilità semplificata che in ordinaria, con possibilità di utilizzo, a regime, nei limiti dell'80% dei relativi redditi dei periodi d'imposta successivi a quello di formazione ripropone il tema dell'utilizzo delle perdite in caso di cessazione dell'attività.

Il regime transitorio, per i soggetti in semplificata, con utilizzo limitato delle perdite residue del 2017/2018 nel limite del 40% del reddito del 2018 e/o del 2019 accentua l'effetto iniquo di un'eventuale interpretazione letterale delle disposizioni sulla liquidazione e sulla possibilità di utilizzare le eccedenze negative in misura limitata nell'esercizio di chiusura dell'attività.

Si pensi al caso, non così infrequente stante le molte domande formulate dai lettori nel corso di Telefisco, dell'imprenditore individuale che ha cessato l'attività nel corso del 2018, senza una formale procedura di liquidazione, e che nel 2017 aveva accumulato delle perdite fiscali.

Se il reddito di impresa del 2018 è positivo, ad esempio perché con la chiusura dell'attività si realizza il magazzino o si consegue delle plusvalenze dalla cessione dei cespiti aziendali, che non sono rateizzabili stante la chiusura dell'attività, si troverebbe nella irragionevole situazione di dover assoggettare comunque

a tassazione parte del reddito realizzato nel 2018.

In particolare se ipotizziamo che il reddito del 2018 sia di 100 e che le perdite conseguite nel 2017 siano di pari importo avremmo i seguenti effetti, interpretando letteralmente le nuove disposizioni dell'articolo 8 del Tuir e la relativa disciplina transitoria prevista dalla legge di Bilancio e al punto del 2019:

- tassazione del 20% del reddito conseguito nel 2018 se le perdite originano da una contabilità ordinaria;
- tassazione del 60% del reddito

IN SINTESI

1. Contabilità ordinaria
Dal 2018 le perdite degli imprenditori in ordinaria sono illimitatamente riportabili con utilizzo nei limiti dell'80% dei redditi degli anni successivi

2. Contabilità semplificata
Le perdite in semplificata del 2018 sono compensabili in misura non superiore al 40% del reddito 2019 e non superiore al 60% del 2020; le perdite 2019 saranno compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito

3. Cessazione attività
In caso di cessazione dell'attività con un risultato positivo la norma prevede letteralmente l'utilizzo limitato delle perdite

4. Interpretazione Assonime
Assonime, in occasione delle modifiche al regime di riporto delle perdite Ires, ha ritenuto logico l'utilizzo integrale delle perdite in caso di cessazione dell'attività

conseguito nel 2018 se le perdite derivano da una contabilità semplificata. In entrambi i casi stante la chiusura dell'attività il contribuente non potrebbe più usare le perdite residue in futuro.

L'estensione anche agli imprenditori minori dell'utilizzo delle perdite nei limiti dell'80% del reddito degli esercizi successivi e quindi l'allargamento della platea dei soggetti interessati potrebbe essere l'occasione per l'Agenzia delle entrate per fornire un chiarimento in merito all'utilizzo delle perdite nelle liquidazioni ordinarie disciplinate dall'articolo 182 del Tuir.

L'applicazione di tale norma pone diversi interrogativi anche per l'utilizzo delle perdite generate dalle società di persone (si veda il Sole 24 Ore del 6 agosto 2018) oltre a quelle irrisolte delle società di capitali. L'unico intervento noto in merito è stato quello di Assonime che nella circolare 33/2011 (relativa alla nuova disciplina di riporto delle perdite per i soggetti Ires) ha sostenuto che la limitazione all'utilizzo delle perdite nei limiti dell'80% del reddito non dovrebbe trovare applicazione nel bilancio finale di liquidazione.

Tale affermazione origina da un processo logico in quanto le limitazioni alla compensazione delle perdite non sono dirette ad impedire l'integrale utilizzabilità delle perdite stesse, ma esclusivamente a rallentare il processo di assorbimento con i redditi dei periodi successivi.

Riprendendo quanto indicato da Assonime appare, quindi, del tutto logico ritenere che in sede di cessazione dell'attività d'impresa l'intero reddito debba trovare compensazione nelle perdite residue senza subire la falcidia del 20% a regime o delle diverse percentuali (40%/60%) stabilite dal regime transitorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Estratto del Bando di gara aperta per l'affidamento dei servizi di rassegna stampa per il Consiglio regionale del Veneto

Il Consiglio regionale del Veneto ha indetto una procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di supporto tecnico informatico per la realizzazione di rassegna stampa quotidiana prodotta dall'Ufficio Stampa del Consiglio regionale del Veneto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. ss) e 60 del D.Lgs. 50/2016.

La durata dell'appalto è di 24 mesi per un importo a base d'asta di euro 340.000,00, con facoltà di rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi, ed eventuale proroga di 6 mesi. Il valore complessivo stimato dell'appalto è pari ad euro 765.000,00, al netto di IVA.

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in base a quanto indicato nel disciplinare di gara.

Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea S n. 30 del 12/02/2019 e sul profilo del committente, www.consiglioregionoveneto.it.

Punto di contatto: Servizio affari generali, Palazzo Ferrini Fini, telefono 041 2701227, pec: saag@consiglioregionoveneto.it, indirizzo e-mail: saag@consiglioregionoveneto.it.

Il responsabile del procedimento è il dirigente capo del Servizio affari generali. La documentazione di gara è reperibile presso il punto di contatto e comunque può essere acquisita sul sito www.consiglioregionoveneto.it (sezione “Bandi e Avvisi”).

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto di cui sopra.

Il plico, contenente i documenti richiesti per la partecipazione e le offerte, dovrà pervenire a pena di esclusione entro il 18 marzo 2019, ore 16:00 secondo le modalità descritte nel bando e nel disciplinare di gara.

IL DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dott. Andrea Pagella

mobilità ROMA

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
Via di Vigna Murata 60 - 00143 Roma

AVVISO PROROGA TERMINI BANDO N° 9/2018

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 21 del 18/02/2019 è stato pubblicato l'avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte relative alla Procedura Aperta, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 58 e 60 del Codice, per l'affidamento della fornitura in opera di un sistema di pannelli a messaggio variabile compresa garanzia “franco fabbrica” per un periodo di 36 mesi. Cig: 77258873A4, CUP J81B14.001060001.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO (Ing. Stefano Brinchi)

Lavoro+ TROVA QUELLO CHE CONTA DAVVERO

GRUPPO+24ORE www.plusplus24lavoro.com

ROMA

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
Via di Vigna Murata 60 - 00143 Roma

AVVISO DI GARA ESPERTA N° 2/2019

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 21 del 18/02/2019 è stato pubblicato l'avviso di gara esperta relativo alla Procedura aperta, per l'affidamento della fornitura delle infrastrutture hardware e software, nel rispetto del regolamento GDR, e dell'insieme delle attività necessarie alla predisposizione di un sistema di Disaster Recovery per le piattaforme IT di RSM. CIG: 7541619F99 CUP: J81B1500020001.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO (Ing. Stefano Brinchi)

TRIBUNALE DI MILANO

C.P. n. 61/2016 - Axitea S.p.A.

AVVISO DI VENDITA A MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA PRIMO ESPERIMENTO

Aprì il giorno 05.04.2019 h. 12:00

Termine versamento cauzioni 02.04.2019 h. 12:00

Nel Comune di San Giuliano Terme (PI) Località La Fontina, Via Carducci:

LOTTO 1 - Unità immobiliare ad uso magazzino posizionata al piano terra: al suo interno tre locali deposito, disimpegno, antibagno e due servizi igienici.

Base d'Asta: € 73.525,00

Pubblicazione sulle piattaforme: <https://sitebook.falcoas.it> - <https://pnp.giustizia.it/pnp>

Per info e contatti: +39 0331.371864 - c.miliani@mailexpo.eu

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. E ALITALIA SERVIZI S.P.A.

BANDO DI CESSIONE DI IMMOBILI

Si informa che, in esecuzione del programma di cessione predisposto ex art. 27, comma 2, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 270/99 e autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 novembre 2008, le società Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in amministrazione straordinaria e Alitalia Servizi S.p.A. in amministrazione straordinaria, in conformità all'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico ricevuta, visto il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, intendono avviare una ulteriore procedura di alienazione dei seguenti lotti di immobili di cui, gli “Immobili”, la cui cessione sarà effettuata esclusivamente per lotti e al prezzo più alto offerto, purché non inferiore di oltre un quarto al prezzo base come sotto indicato:

IMMOBILE	Proprietà	Prezzo Base	Offerta minima
1. Porzione di fabbricato, sito in Sesto San Giovanni (MI), via XXIV Maggio, n. 8/ro.	Alitalia	€ 2.296.000,00	€ 1.722.000,00
2. Fabbricato cielo - terra, sito in Sesto San Giovanni (MI), via XXIV Maggio n. 6.	Alitalia	€ 4.480.000,00	€ 3.360.000,00
3. Terreno sito Roma in località Magliana Vecchia Muratella.	Alitalia	€ 3.620.000,00	€ 2.715.000,00
4. Terreno con fabbricato cielo-terra sito in Roma, Viale Alessandro Marchetti 120 (c.d. CED).	Alitalia Servizi	€ 12.904.000,00	€ 9.678.000,00

Le offerte, garantite da cauzione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 (ora italiana) del giorno 10 aprile 2019 e l'esame delle stesse avrà luogo a partire dalle ore 15:00 (ora italiana) del giorno 15 aprile 2019, alla presenza dei Commissari Straordinari (o di un loro delegato) e di un Notaio. Ove il prezzo offerto sia inferiore di oltre un quarto al prezzo base come sopra fissato (“offerta minima”), l'offerta Vincinante è da intendersi inammissibile e inefficace. Nel corso della seduta, gli offerenti che avranno presentato offerte Vincinanti ammissibili ed efficaci saranno invitati a presentare rilanci sulla base del prezzo più alto offerto, che dovranno essere debitamente garantiti. Non sono ammesse offerte per soggetti terzi o persone da nominare. Su richiesta dei soggetti interessati, la *virtual data room* relativa agli Immobili sarà accessibile dalla data di pubblicazione del presente avviso sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte vincinanti. L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo più elevato, anche all'esito di eventuali rilanci e previa autorizzazione del Ministero e parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, a condizione che il prezzo offerto non sia inferiore di oltre un quarto al prezzo base del relativo immobile sopra indicato (offerta minima). Il presente Bando non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.

Il testo integrale del presente bando è pubblicato, in lingua italiana e inglese, sul sito www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it, unitamente agli atti per partecipare alla presente procedura di vendita.

Roma, 18 febbraio 2019

I COMMISSARI STRAORDINARI
Prof. Avv. Stefano Ambrosini – Prof. Avv. Gianluca Brancadoro
Prof. Dott. Giovanni Fiori

TRIBUNALE DI FIRENZE

FALL N. 15337 R.F.

AVVISO PROCEDURA COMPETITIVA PER VENDITA AZIENDA

Azienda a destinazione alberghiera corrente in Firenze, Via G. Agnelli 33, comprendente autorizzazioni e licenze, immobilizzazioni materiali, immobile ove è svolta l'attività e rapporti di lavoro. La procedura prevede la vendita con incanto: Prezzo base d'asta: euro 17.500.000,00. Aumento minimo: Euro 300.000,00. Deposito per cauzione: Euro 2.801.566,00. Deposito domanda in bollo e/o in cancelleria Fallimentare entro le ore 12 del giorno antecedente l'udienza assieme al deposito cauzionale. L'udienza per l'apertura delle buste è fissata per il 09.04.2019 ore 12 avanti il G.D. al Fallimento presso il suo ufficio sito al 4° piano del Tribunale di Firenze Viale Guidoni 61. L'azienda è attualmente in affitto di azienda ed il conduttore gode del diritto di prelazione a parità di condizioni offerte. Prezzo da versarsi entro 60 gg. dall'aggiudicazione definitiva. Entro il 25° giorno antecedente il trasferimento dell'azienda si dovrà dare inizio alla procedura ex art. 47 L. 428/90. Obbligo per i partecipanti, pena inammissibilità, di aver effettuato sopralluogo presso l'azienda per sua visione indicando la data del sopralluogo, e di dichiarazione di essere a conoscenza dell'affitto e che dovrà concordarsi con l'affittuario ogni opportuna modalità di consegna dell'azienda senza responsabilità per la curatela.

Maggiori info in Cancelleria Fallimentare e presso il Curatore Dott. Alberto Zucchi tel. 055.59276 albertozucchi@dottcomfirenze.it e su www.astejudiziarie.it

Mangia come parli

Uno chef stellato e un giornalista sportivo con la passione per il bon vivre...

Conducono
Pieriugi Pardo e Davide Oldani

Sabato, ore 11.00
Radio 24
Si sceglie, si ascolta.